



Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

COPIA

| | |
|--------------------|---|
| N°3 Reg. delib. | Ufficio competente SERVIZI TRIB/FISC |
|--------------------|---|

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021 |
|---------|--|

Oggi **sei** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^A convocazione il Consiglio Comunale così composto:

| | Presente/Assente | | Presente/Assente |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| MOMOLO MASSIMO | Presente | BUSINARO MARTA | Assente |
| ZODIO FILIPPO | Presente | RIGO MASSIMO | Presente |
| BOTTARO MICHELA | Presente | VARETTO DAVIDE | Presente |
| RANGO ANTONIO | Presente | DONA' DANIELE | Presente |
| DONA' MASSIMO | Presente | MARCANTE ALESSANDRO | Presente |
| MILANETTO NICOLO' | Presente | TROVO' PATRIZIA | Presente |
| TEMPORIN ANGELA | Presente | | |

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Reggente Dott. ALBANO MARCO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

TEMPORIN ANGELA
RIGO MASSIMO
DONA' DANIELE

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021 |
|----------------|--|

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta del consigliere Rango Antonio, assessore al bilancio;

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo - 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- l'art. 149 del D.lgs 267/2000 stabilisce che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.” e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- in collegamento con l'approvazione del Bilancio di Previsione è necessario provvedere, ai sensi della lettera c) dell'articolo 172 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, ad alcuni adempimenti precedenti o contestuali allo stesso, al fine di consentire al Consiglio Comunale di provvedere compiutamente alle proprie funzioni, nella fattispecie circa le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- con l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002), si è provveduto modificare l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che così riporta: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 13, comma 15 ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, recita, a seguito modifiche, che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

Stabilito che per effetto delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019:

- ai commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- secondo il comma 817 "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";
- ai sensi del comma 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, si prevede: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
 - b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, composto di numero 75 articoli che si articola nei seguenti punti principali:

| | |
|-------------|---|
| TITOLO I | Disposizioni sistematiche |
| TITOLO II | Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico |
| TITOLO III | Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie |
| TITOLO IV | Tariffe e canone, riduzioni, esenzioni |
| TITOLO V | Pubbliche affissioni |
| TITOLO VI | Dichiarazione, riscossione, accertamento e sanzioni |
| TITOLO VII | Particolari tipologie di occupazione |
| TITOLO VIII | Particolari tipologie di esposizione pubblicitaria |
| TITOLO IX | Disposizioni finali |
| Allegati | A –B – C – D |

in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e tariffarie, approvati con deliberazioni esecutive a norma di legge:

- Di Consiglio Comunale:
 - numero 30 del 28/09/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione aree pubbliche – Tosap;
 - numero 31 del 28/09/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- Di Giunta Comunale:
 - numero 97/2019, di conferma e approvazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022;
 - numero 98/2019, di conferma e approvazione tariffe tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Tosap, per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022;

Ricordato che con deliberazione di Consiglio comunale numero 38 del 27/11/2020, esecutiva a norma di legge, si è provveduto all'approvazione del piano e del regolamento del commercio su aree pubbliche del comune di Battaglia Terme;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e ritenuto provvedere in merito alla sua approvazione;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno, del 13 gennaio 2021, di *Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021*;

Visto:

- la deliberazione, esecutiva a norma di legge, di:

- Consiglio Comunale numero 13 del 12.06.2019, di approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il corrente mandato amministrativo;
 - Consiglio Comunale numero 39 del 21.12.2019 di “*APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO - PERIODO 2020/2022*”;
 - Consiglio Comunale numero 40 del 21.12.2019 di “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022*”;
 - Giunta Comunale, numero 34 del 25.04.2020, di approvazione piano esecutivo di gestione 2020/2022 - piano finanziario - piano degli obiettivi e piano delle performance.
- il decreto del Sindaco del 09.01.2020:
- numero 13/2020, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell'area prima: "SERVIZI AMMINISTRATIVI - AFFARI GENERALI - TRASPARENZA - COMMERCIO - SUAP - TRIBUTI E SERVIZI SOCIALI" sino al 31.12.2021, al dipendente Sig. MERLIN dott. Adio;
 - numero 14/2020, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento area seconda: "Servizi finanziari - programmazione - bilancio - personale" sino al 31.12.2021, al dipendente sig. CERETTA dott. Gianni;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- gli artt. 182, 183 e 184, 191 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
- l'articolo 49, 107 e 109, 147 Bis, 151, comma 4, e 153, comma 4 e 5, 155, comma 1, 191, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, ai controlli, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 2/2021 in data 24.02.2021 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze e alle funzioni del Consiglio Comunale;

si propone

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 1, commi 816-836, della Legge n. 160/2019, composto di n. 75 articoli, comprensivo degli allegati A, B, C e D, riportati nella presente proposta regolamentare, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare nell'ambito dell'ordinamento relativo alla disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare numero 38/2020, di approvazione del piano e del regolamento del commercio su aree pubbliche del comune di Battaglia Terme, l'allegato prospetto Canone Patrimoniale Commercio Aree Pubbliche;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria decorrono dal 01/01/2021, ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000(Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2021;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
6. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l'approssimarsi della scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il vicesindaco Rango illustra il regolamento precisando trattasi del modello redatto da IFEL.

Il consigliere Donà D. riferisce che si tratta di un regolamento complesso e che verranno verificate col tempo le criticità eventuali

Dopodichè, il Sindaco-Presidente, non registrando alcun intervento, passa alla votazione della proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti: favorevoli n. 8

contrari n. (0)

astenuti n. 4 (Varetto, Donà D, Marcante, Trovò)

Espressi dai n. 12 Consiglieri presenti

Quindi,

Con successiva e separata votazione ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti: favorevoli n. 8

contrari n. (0)

astenuti n. 4 (Varetto, Donà D, Marcante, Trovò)

Espressi dai n. 12 Consiglieri presenti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

| | |
|---------|--|
| OGGETTO | APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021 |
|---------|--|

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
MOMOLO MASSIMO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL Segretario Comunale Reggente
Dott. ALBANO MARCO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Merlin Adio

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-02-21

Il Responsabile del servizio
F.to Ceretta Gianni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 06-03-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE
N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 02-04-2021 al 17-04-2021 con numero di registrazione all'albo pretorio 888.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME li
02-04-2021

L' INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 06-03-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE EX LEGGE
N. 160/2019. DECORRENZA 01.01.2021**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'INCARICATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa